

Rep. n. ....

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Provincia di Varese**  
**COMUNE DI SARONNO**

\*\*\*\*\*

CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE  
URBANA – CIG: xxxxxxxxxxxxxxxx.

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaventicinque (2025), addì ..... (xx) del mese di  
....., in Saronno, nella residenza comunale, in Piazza  
Repubblica, n. 7, con l'assistenza del Dott. ....  
Segretario Generale del Comune di Saronno e, come tale, autorizzato a  
ricevere e a rogare i contratti, anche in modalità elettronica, nell'interesse del  
Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 267 del  
18.08.2000 e ss.mm.ii., sono comparsi i signori:

- Arch. ...., nato a ..... (xx) il xx.xx.xxx -  
C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxx, nella sua qualità di Dirigente dell'Area Tecnica  
del Comune di ..... (Ente cui è attribuito il C. F. n.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome,  
per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, in forza del  
Decreto di nomina n. xx del xx.xx.xxxx (di seguito denominato "ETC" in  
quanto Ente Territorialmente Competente ai sensi delle disposizioni emanate  
dall'Autorità nazionale ARERA);
- Dott. ...., nato a ..... (xx) il  
xx.xx.xxx e residente a ..... (xx) in via ..... n. xx –

C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella sua qualità di Rappresentante Legale della ditta ..... S.p.A. con sede legale in ..... (xx) - via ..... n. xx – CAP xxxxx - C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- P.IVA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (di seguito denominata “Società” o “Gestore”),

di seguito congiuntamente individuate anche come “le Parti”,

### **PREMESSO CHE**

- con Determinazione Dirigenziale RG n°. 851 del 04.08.2023 di affidamento d’incarico professionale per la redazione degli atti d’indizione della gara d’appalto dei servizi di raccolta rifiuti e d’igiene urbana è stata individuata, quale forma di gestione del servizio, il ricorso al mercato con gara ad evidenza pubblica in applicazione del Codice degli Appalti;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 16.05.2024 di atto di indirizzo per la gara d’appalto dei servizi di raccolta rifiuti e igiene urbana è stata confermata la suddetta scelta in merito alla forma di gestione del servizio;
- con Determinazione Dirigenziale n. ... del ... è stato approvato lo schema di “Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale” relativo al Servizio di Igiene Urbana, ulteriormente confermando, quale forma di gestione del servizio, il ricorso al mercato con gara ad evidenza pubblica in applicazione del Codice degli Appalti;
- ai fini del presente Contratto, costituisce disciplina di riferimento:

- la Parte IV, Capo III, del D.Lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”;
- l’art. 3-bis (organizzazione territoriale) del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni con L. n. 148/2011, recante “Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”;
- con Determinazione Dirigenziale n. ... del ... è stata approvata la documentazione tecnica e di gara, autorizzando l’avvio della procedura aperta per l’affidamento dell’appalto in oggetto, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- successivamente ..., nominato RUP della fase di affidamento con atto datoriali prot. n. ... del ... , ha predisposto e sottoscritto il relativo disciplinare di gara, in atti prot. n. ... del ...;
- con ID n. ..., in data ... è stata pubblicata, sulla piattaforma telematica Sintel nonché nelle forme di legge in piattaforma MIAP mediante il modulo e-form, la procedura aperta dell’appalto di cui trattasi con termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno ...;
- con Determinazione Dirigenziale n. ... del ... è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
- esperita la predetta procedura, come da risultanze del report di gara, è risultata prima in graduatoria la società ..., odierna convenuta, a favore della quale è stata formulata proposta di aggiudicazione;
- al termine della seduta del seggio di gara, la Stazione Appaltante ha effettuato la verifica del possesso dei requisiti in capo alla Società prima in

graduatoria, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023, all'esito della quale è stato confermato il possesso dei requisiti generali e dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara;

- ..., con iscrizione ..., risulta presente nella white list ..., ai sensi del D.L. 90/2014 art. 29 commi 1 e 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014;
- quindi, non avendo riscontrato elementi ostativi all'affidamento dell'appalto, con Determinazione Dirigenziale n. ... Reg. Det. del ... è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto alla Società ..., che è risultata essere l'offerta economicamente più vantaggiosa, al prezzo di € ..., oltre IVA di legge, in virtù dello sconto ... sull'importo a base di gara;

#### **CONSIDERATO CHE**

1. l'articolo 117 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) prevede che le tariffe dei servizi pubblici debbano essere definite in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione;
2. l'articolo 203 del D. Lgs. 152/2006, con riferimento al servizio rifiuti, stabilisce che *“I rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo (...)” e che nell'ambito degli schemi tipo dei contratti di servizio siano trattati i seguenti temi: a) ... b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; c) ... d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio”;*

3. la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, "ARERA") funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, tra cui in particolare quelli in materia:

- a) tariffaria: ARERA predispone e aggiorna il metodo tariffario per determinare i corrispettivi del servizio in base alla valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga", e approva le tariffe definite dagli Enti di governo o dalle autorità competenti sulla base del metodo tariffario (anche "MTR ARERA");
- b) di qualità: ARERA definisce i livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, vigila sulle modalità di erogazione dei servizi e diffonde la conoscenza e la trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi stessi;
- c) di tutela dei diritti degli utenti: ARERA opera per promuovere la concorrenza e l'efficienza anche nel settore rifiuti, per tutelare gli interessi degli utenti e dei consumatori;

avendo inoltre assegnato alla stessa la "definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

4. la recente disciplina di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (Dlgs 201/2022), ha stabilito all'art. 7 che, negli ambiti di competenza, le Autorità nazionali di regolazione del servizio "*predispongano schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo*" nonché "*lo schema tipo di piano economico-finanziario*";

5. in forza della delega conferita dalle norme legislative sopra richiamate ARERA ha adottato la delibera del 3 agosto 2023 n. 385/2023/R/RIF con la quale ha approvato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani, riportato nell'Allegato A alla delibera;
6. il presente Contratto è conforme allo "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani" approvato da ARERA con la sopra citata deliberazione che fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente, ferma restando l'autonomia contrattuale delle Parti

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

unitamente agli allegati, parti integranti e sostanziali del presente Contratto, tra il Comune di Saronno, come sopra rappresentato, e il Dott. ....  
 ....., in qualità di Rappresentante Legale della ditta  
 ..... S.p.A. di ..... (xx), si conviene e si stipula quanto segue.

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1. Premesse**

Le sunnominate Parti dichiarano di riconoscere la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Articolo 2. Definizioni**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ratione temporis vigente e le seguenti definizioni:

- **Capitolato Speciale d'Appalto** (nel seguito denominato anche "CSA") è il documento allegato al contratto di servizio che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato;
- **Parti** sono il COMUNE DI SARONNO e la Società ..... gestore del servizio che sottoscrivono il presente Contratto;
- **Servizio affidato** è il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (denominato anche servizio di igiene urbana) affidato al gestore ai sensi della normativa pro tempore vigente e con riferimento al perimetro di servizio dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

### **Articolo 3. Oggetto e finalità**

1. Con il presente Contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
2. Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, l'ETC si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente Contratto, tra cui:
  - a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

- b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del Contratto;
  - c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.
3. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente Contratto, tra cui:
- a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 8, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità

stabilite dall'ETC in attuazione della normativa vigente;

- b) realizzare gli obiettivi previsti dall'ETC (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2, lettera a), del presente Contratto, fornendo all'ETC tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del Contratto.

**Articolo 4. Regime giuridico per la gestione del servizio affidato**

1. Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello dell'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, in adempimento alla Determinazione Dirigenziale n. ... del ... nella quale sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa *pro tempore* vigente.

**Articolo 5. Perimetro del servizio affidato**

1. Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente Contratto è costituito dall'insieme delle seguenti attività, come meglio dettagliate nell'allegato CSA:
  - a) la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani non differenziati e delle frazioni differenziate;
  - b) le raccolte differenziate a contenitori e altre raccolte;
  - c) la gestione del centro di raccolta comunale di via Milano 26, in Saronno;
  - d) l'effettuazione del servizio di pulizia meccanizzata e/o manuale di strade e aree pubbliche o a uso pubblico;
  - e) il servizio di raccolta rifiuti e pulizia per le aree a mercato e per manifestazioni o iniziative;
  - f) l'effettuazione di altri servizi funzionali al mantenimento del decoro urbano e all'igiene urbana, quali diserbo, rimozione abbandoni, pulizia portici, lavaggio strade e marciapiedi e punti sensibili, spurgo pozzetti, pulizia dell'alveo del torrente Lura;
  - g) la messa in sicurezza, raccolta, trasporto e smaltimento amianto (limitatamente a quanto previsto nell'allegato CSA);

- h) il servizio di raccolta di rifiuti cimiteriali;
  - i) il servizio di sgombero neve e prevenzione gelate e di reperibilità per eventi calamitosi;
  - j) il trasporto a destino di tutti i rifiuti urbani o comunque derivanti dai servizi affidati;
  - k) l'avvio a trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti raccolti nell'ambito dei servizi affidati o comunque derivanti dai suddetti servizi;
  - l) la fornitura e consegna dei sacchi e contenitori per la corretta raccolta differenziata alle utenze domestiche e non domestiche e dei contenitori e attrezzature da installarsi presso il Centro Raccolta comunale e ulteriori forniture (come meglio dettagliato nel CSA allegato e nei suoi allegati);
  - m) l'attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione verso gli utenti e la comunità, secondo quanto previsto nel CSA e nelle forme dallo stesso specificate;
  - n) la promozione e lo sviluppo di azioni orientate alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, secondo quanto previsto nell'allegato CSA e nelle forme dallo stesso specificate, inclusa realizzazione del Centro del Riuso;
  - o) gli eventuali altri servizi accessori/opzionali a domanda, come specificati nell'allegato CSA.
2. L'esercizio del Servizio affidato si svolge nel Comune di Saronno.
  3. Al Gestore potranno altresì essere affidate ulteriori attività esterne al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, secondo le modalità descritte

nell'allegato CSA, che indica le modalità di svolgimento di tali attività, ivi inclusi i corrispettivi pattuiti.

4. Le attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti affidate al Gestore dall'ETC saranno rendicontate dal Gestore allo stesso ETC al fine dell'inserimento delle stesse nell'apposita sezione della Pianificazione Economico-Finanziaria di competenza dello stesso.
5. Le Parti danno atto che variazioni programmate del perimetro nel corso del periodo di affidamento sono descritte nell'allegato CSA, che indica la consistenza delle suddette variazioni e i corrispettivi pattuiti.

#### **Articolo 6. Durata dell'affidamento**

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 23, il presente Contratto ha durata di 5 (cinque) anni e termina in data ....., ferma restando l'eventuale proroga tecnica del servizio fino al momento dell'affidamento del servizio ad un nuovo affidatario e successiva presa in carico dello stesso.
2. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico- finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;

- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;
- c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

**Articolo 7. Divieto di cessione del servizio e procedure di subaffidamento a terzi di attività operative sotto la responsabilità del Gestore**

1. È fatto divieto al Gestore di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani oggetto del presente Contratto di servizio, sotto pena dell'immediata risoluzione del medesimo, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'ETC delle garanzie prestate dal Gestore.
2. Ferma restando la sua piena responsabilità in ordine all'organizzazione e all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Gestore può subappaltare, fatto salvo il rispetto della vigente disciplina in materia di appalti pubblici (attualmente D.lgs. 36/2023), attività allo stesso affidate nei limiti e nelle modalità di cui all'art. 17 dell'allegato CSA.

**TITOLO II – CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

**Articolo 8. Corrispettivo contrattuale**

1. Il corrispettivo relativo al servizio affidato è determinato secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente, in coerenza con il Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato al presente e nel rispetto delle specifiche di cui all'allegato CSA, con riferimento innanzitutto alle sue seguenti parti:

- Parte Seconda - "Rapporti economici tra le parti" articoli da 6 a 9;
  - Allegato 10 - "Corrispettivo per i servizi base";
  - Allegato 11 - "Listino prezzi unitari".
2. Le Parti danno atto delle tempistiche e delle modalità di riconoscimento del corrispettivo spettante al Gestore.
  3. *Il corrispettivo verrà versato a seguito di verifica della regolarità contributiva la quale si intende perfezionata con la richiesta e la conseguente acquisizione del documento D.U.R.C. da parte dell'ETC.*
  4. *Il Gestore dovrà emettere fattura elettronica soggetta allo split payment.*
  5. *Il Gestore è edotto che il corrispettivo di cui al comma 1) non può essere superato se non previa assunzione formale di impegno di spesa e comunicazione scritta del Legale Rappresentante dell'ETC. In mancanza, quest'ultimo declina ogni responsabilità riguardo all'eventuale liquidazione di quanto preteso.*
  6. *I mandati di pagamento del servizio formante oggetto del presente contratto saranno intestati alla Società ..... con sede legale in ..... (xx), via ..... n. xx - C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxx - P.IVA: xxxxxxxxxxxxxxxx, a ciò venendo autorizzato l'ETC il quale, pertanto, resta esonerato da ogni responsabilità.*
  7. *Il Gestore si impegna al rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 – tracciabilità dei flussi finanziari.*  
*Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di Banche o della società Poste Italiane S.p.A., si avrà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.*

*Il Gestore si impegna ad inserire le clausole relative al presente articolo, a pena di nullità assoluta, anche nei contratti stipulati con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti. Ove il Gestore abbia notizia dell'inadempimento, da parte di questi ultimi, agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.*

#### **Articolo 9. Aggiornamento del corrispettivo contrattuale**

1. L'ETC garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente, nel rispetto di quanto previsto dalle specifiche di cui all'allegato CSA come richiamate nel precedente art. 8 del presente Contratto.
2. Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui al successivo art. 28, comma 2.

#### **Articolo 10. Piano Economico Finanziario di Affidamento**

1. Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* asseverato allegato al presente Contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, redatto in conformità alle previsioni del Decreto legislativo 201/22, riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento,

l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

2. Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:
  - a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
  - b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione rifiuti, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.
3. Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui al comma 1 consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

## **Articolo 11. Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento**

1. Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui all'Articolo 10, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento, anche in coerenza con quanto previsto dalle specifiche di cui all'allegato CSA come richiamate nel precedente art. 8 del presente Contratto.
2. Ai fini dell'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento*:
  - a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente e lo trasmette all'ETC;
  - b) l'ETC, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
  - c) l'ETC adotta il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.
3. L'ETC assicura, altresì, che l'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* effettuato ai sensi del precedente comma 2, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento,

secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

#### **Articolo 12. Istanza di riequilibrio economico-finanziario**

1. Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze, non imputabili al Gestore, straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'ETC istanza di riequilibrio.
2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 13, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
3. È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.
4. Il rispetto delle condizioni previste dai precedenti commi 2 e 3 è condizione di procedibilità dell'istanza di riequilibrio economico-finanziario di cui al presente articolo.

#### **Articolo 13. Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario**

1. Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del

limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i *target* di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

- a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
  - b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente Contratto.
2. Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

**Articolo 14. Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio**

1. L'ETC decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione, salvo sia necessaria una sospensione del termine suddetto determinata dalla necessità da parte dell'ETC di ottenere chiarimenti ed integrazioni rispetto all'istanza presentata ed essendo quindi effettuata specifica comunicazione al riguardo al Gestore tramite PEC, e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

2. L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'ETC nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

### **TITOLO III – QUALITÀ E TRASPARENZA DEL SERVIZIO**

#### **Articolo 15. Obblighi in materia di qualità e trasparenza**

1. Con riferimento all'affidamento regolato dal presente Contratto, è previsto l'aggiornamento della Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato, da redigersi in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente, secondo le modalità e nel rispetto delle specifiche di cui all'art. 22 dell'allegato CSA.
2. Le Parti danno atto delle variazioni programmate relative all'introduzione di *standard* e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) che saranno adottate nel corso del periodo di affidamento. In tal senso, si richiamano i contenuti dell'allegato CSA e, in particolare, quanto previsto all'art. 22 del medesimo, in relazione al passaggio allo Schema regolatorio III.
3. Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, come richiamati nell'allegato CSA e ulteriormente migliorati nell'Offerta Tecnica presentata in gara (quest'ultima relativamente a migliorie accolte dall'ETC).

4. Il Gestore assicura in generale lo svolgimento del servizio nel rispetto degli standard e delle prescrizioni in materia di qualità e trasparenza declinati nell'allegato CSA e ulteriormente migliorati nell'Offerta Tecnica presentata in gara (quest'ultima relativamente a migliorie accolte dall'ETC).

#### **TITOLO IV – ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI**

##### **Articolo 16. Ulteriori obblighi dell'ETC**

1. L'ETC è obbligato a:
  - a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
  - b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal Contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio

##### **Articolo 17. Ulteriori obblighi del Gestore**

1. Il Gestore è obbligato a:
  - a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'ETC;
  - b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente Contratto;
  - c) rispettare le condizioni economiche risultanti dal Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato al presente Contratto;

- d) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
- e) trasmettere all'ETC le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
- f) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'ETC ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
- g) dare tempestiva comunicazione all'ETC del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo ETC;
- h) restituire all'ETC e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- i) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente Contratto;
- j) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- k) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;

- l) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente Contratto;
- m) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente Contratto.

Quanto sopra nel rispetto delle ulteriori specifiche di cui all'allegato CSA, come nel caso ulteriormente migliorate nell'Offerta Tecnica presentata in gara (quest'ultima relativamente a migliorie accolte dall'ETC).

- 2. Le Parti indicano le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti applicate secondo la normativa vigente.
- 3. *Il mancato rispetto da parte del Gestore degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'ETC sono causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013.*
- 4. *Il Gestore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16 ter, D. Lgs. n.165/2001, come interpretato dall'art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013 e si impegna, altresì, a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma.*
- 5. *Ai sensi dell'art. 1, c. 17 della L. n. 190/2012, il Gestore si obbliga ad approvare ed accettare senza riserve il documento "Patto d'Integrità", a pena di quanto previsto all'art. 5 del Patto medesimo. Il Gestore si obbliga, inoltre, ad inserire le clausole di integrità ed anticorruzione in*

*tutti i contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione da parte dell'ETC.*

- 6. Il Gestore dichiara di obbligarsi, come formalmente si obbliga, a provvedere alle assicurazioni contro gli infortuni; alle assicurazioni per la malattia, l'invalidità e la vecchiaia; agli impegni e ad ogni altra forma di assistenza e previdenza, nonché ad applicare i contratti collettivi di lavoro, in conformità alle vigenti disposizioni, di tutto il personale impiegato nei lavori e servizi ad esso appaltati con il presente atto.*
- 7. Il Gestore è tenuto all'osservanza del Decreto Legislativo n. 81/2008 e del Decreto Legislativo n. 106/2009 e ss.mm.ii. riguardo agli adempimenti per i Piani di Sicurezza. Esso ha pertanto presentato il Documento di Valutazione dei Rischi, etc ...;*
- 8. Il Gestore dichiara di avere un numero di dipendenti superiore a quindici e di essere in regola con le disposizioni relative all'obbligo di assunzione dei soggetti disabili, ai sensi della Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii. L'ottemperanza di tale legge è stata verificata presso i competenti uffici della Provincia di .....*
- 9. Le verifiche antimafia di cui all'art. 94, c. 2 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 159 del 2011 e ss.mm.ii., all'art. 88, c. 4/bis e all'art. 92, c. 2 e c. 3 sono state effettuate mediante consultazione della White List della Prefettura di ....., ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 18.03.2013 e ss.mm.ii., da cui risulta che il Gestore è iscritto.*

## **TITOLO V – DISCIPLINA DEI CONTROLLI**

### **Articolo 18. Obblighi del Gestore**

1. Il Gestore predispose con cadenza annuale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente Contratto di servizio, nel rispetto delle ulteriori specifiche dell'allegato CSA, e in particolare di quanto specificato all'articolo 19 dello stesso.
2. Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente Contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 19.
3. Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni successivi a quello della registrazione.
4. Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:
  - beni strumentali di sua proprietà;
  - beni strumentali di terzi.
5. Non rientrano tra i beni strumentali i beni attinenti alla organizzazione imprenditoriale del Gestore per i quali si intendono quei beni mobili e immobili sui quali il Gestore vanta un diritto di proprietà ovvero altro diritto di godimento, quali, a titolo meramente esemplificativo, sedi amministrative, uffici e relativo mobilio, aree di deposito, ed ogni

dotazione informatica, hardware e software, dei quali l'ETC non abbia stabilito la strumentalità. Questi beni non sono funzionalmente connessi in via diretta all'esercizio del servizio, bensì alla struttura organizzativa del Gestore come soggetto imprenditoriale; pertanto, essi restano nella piena disponibilità del Gestore e non danno diritto ad alcun rimborso alla scadenza dell'affidamento.

6. Non rientrano inoltre tra i beni strumentali oggetto di trasferimento, alla scadenza dell'affidamento, al successivo Gestore subentrante gli automezzi impiegati nell'effettuazione dei servizi e i contenitori collocati presso il Centro di Raccolta Comunale; pertanto, essi restano nella piena disponibilità del Gestore e non danno diritto ad alcun rimborso alla scadenza dell'affidamento.
7. L'acquisizione o la realizzazione di beni strumentali strettamente connessi ad esigenze di continuità, economicità ed efficienza del servizio medesimo da parte del Gestore dovrà essere previamente comunicata per iscritto all'ETC che si riserva di esprimere eventuale dissenso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
8. Compatibilmente con la normativa vigente in materia, il Gestore terminerà di norma il periodo di ammortamento degli investimenti realizzati entro il termine di vigenza del presente Contratto, fatti salvi diversi accordi intercorsi con l'ETC senza i quali il Gestore non avrà diritto al valore di subentro calcolato dall'ETC.

#### **Articolo 19. Programma di controlli**

1. L'ETC predispose annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato

alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

2. Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'ETC anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.
3. Nell'ambito dei controlli l'ETC verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.
4. Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'ETC.

#### **Articolo 20. Modalità di esecuzione delle attività di controllo**

1. L'ETC effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente Contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 19.

### **TITOLO VI – PENALI E SANZIONI**

#### **Articolo 21. Penali**

1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente Contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.
2. Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 1 potranno essere applicate, con le modalità ivi specificate, le penali indicate all'art. 28

dell'allegato CSA, fatte salve quelle previste dalla regolazione *pro tempore* vigente.

3. In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e *standard* di qualità previsti dal presente Contratto, ivi compresi gli obblighi e *standard* aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli *standard* corrispondenti.
4. L'ETC comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 3, per le successive determinazioni di competenza.

#### **Articolo 22. Sanzioni**

1. L'ETC è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

#### **Articolo 23. Condizioni di risoluzione e recesso**

1. Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le Parti disciplinano espressamente le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, prevedendo espressamente le ipotesi di inadempimento oggetto delle clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nonché le modalità e i termini per l'intimazione a adempiere secondo la previsione dell'articolo 1454 del Codice civile.

2. Ai sensi del precedente comma 1, sono intese richiamate le disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 dell'allegato CSA.

## **TITOLO VII – CESSAZIONE E SUBENTRO**

### **Articolo 24. Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente**

1. L'ETC è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del Contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
2. Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.
3. Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, l'ETC verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.
4. L'ETC dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
5. L'ETC individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente e nel rispetto di quanto specificato all'art. 18 del presente Contratto e nell'allegato CSA, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette all'ETC le informazioni e i dati

necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; l'ETC delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.

6. A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'ETC sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del Codice civile.
7. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'ETC, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.
8. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'ETC, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'ETC unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono

immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del Contratto, e trova applicazione il successivo Articolo 26.

9. In caso di inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi ad opera di una delle Parti, trovano applicazione le penali di cui all'art. 21.

#### **Articolo 25. Trattamento del personale**

1. Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente e a quanto specificato nell'art. 11 dell'allegato CSA.

### **TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 26. Garanzie**

1. In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni del presente Contratto.
2. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto, al momento della sottoscrizione il Gestore rilascia idonea garanzia definitiva, come da specifiche di cui all'art. 16 dell'allegato CSA, nel rispetto delle disposizioni di legge.
3. Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'ETC del rinnovo di detta garanzia nel rispetto di quanto specificato all'art. 16 dell'allegato CSA.
4. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'ETC nel rispetto di quanto specificato all'art. 16 dell'allegato CSA.

5. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

#### **Articolo 27. Assicurazioni**

1. Il Gestore assume, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni cagionati all'ETC o ai terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi fatto in relazione all'esecuzione dei servizi affidati o a cause agli stessi collegati.
2. Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative come da specifiche di cui all'art. 37 dell'allegato CSA.

#### **Articolo 28. Modalità di aggiornamento e modifica del contratto**

1. Il presente Contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:
  - disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
  - provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
  - provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge.
2. Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del Contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse, come nel caso specificato nell'allegato CSA.

#### **Articolo 29. Spese contrattuali**

*Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale ed esclusivo carico del Gestore, ad eccezione dell'I.V.A. che è a carico e sarà assolta dall'ETC.*

**Articolo 30. Imposta di registro**

*Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, ai fini della registrazione a tassa fissa, si dichiara che il corrispettivo dovuto per il servizio oggetto del presente atto è totalmente soggetto ad I.V.A.*

**Articolo 31. Imposta di bollo**

*L'imposta di bollo viene assolta con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 e ss.mm.ii., mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di euro xxxxxx.*

**Articolo 32. Rinvio alle norme vigenti in materia**

*Per tutto quanto non previsto nel presente contratto e nel CSA, si rinvia alle norme vigenti in materia.*

**Articolo 33. Marcatura temporale**

*Si dà atto che il presente contratto firmato digitalmente, viene sottoposto a validazione temporale con l'applicazione di una marca temporale, ai sensi della normativa vigente in materia.*

**Articolo 34. Trattamento dei propri dati personali - Privacy**

*Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), con la sottoscrizione del presente contratto il Gestore autorizza l'ETC al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente contratto ed alle conseguenze che dallo stesso potrebbero derivare.*

**Articolo 35. Allegati**

*Si dà atto che sono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui esplicitamente richiamati, anche se non materialmente allegati, ma depositati presso il Nucleo Appalti e Contratti i seguenti documenti:*

- a) Determinazione Dirigenziale n. ... del ... di approvazione dello schema di “Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale”;
- b) Deliberazione dell’Ente territorialmente competente n. ... del ... (affidamento del servizio);
- c) Piano Economico Finanziario di Affidamento;
- d) Inventario dei beni strumentali;
- e) Elenco del personale trasferito al gestore entrante;
- f) Elenco delle banche dati relative al Servizio affidato;
- g) Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati.
- h) *Documento Valutazione Rischi, etc ...;*
- i) Offerta Tecnica presentata in sede di gara e quadro delle migliori offerte approvate dall’ETC.
- j) *Polizza fidejussoria n.....*
- k) *Polizza assicurativa n. ....*
- l) *Patto di Integrità;*
- m) *Informativa privacy.*

*E richiesto io, Segretario Generale Ufficiale Rogante del Comune di Saronno, ricevo questo atto pubblico amministrativo da me rogato mediante lettura fattane alle Parti e verifica della sottoscrizione digitale apposta dalle Parti che, con la medesima, l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà. Questo*

*atto viene formato in modalità elettronica, a norma dell'art. 52-bis L. 89/1913 e ss.mm.ii. e secondo le disposizioni degli articoli 20 e seguenti del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.).*

*Al fine della validità delle firme io, Segretario Generale Ufficiale Rogante, attesto di aver verificato la validità dei relativi certificati, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.*

*La conservazione del documento informatico avverrà nel rispetto delle modalità stabilite dal Decreto del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, previsto dall'art. 23/ter del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

PER L'ENTE Arch. ....

PER L'IMPRESA Dott. ....

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. ....